



COMUNE DI VITTUONE  
Città Metropolitana di Milano

Parere n. 3/2021

Parere sulle variazioni di bilancio, giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere di Regolarità Tecnica e di Regolarità Contabile espresso dal Responsabile dei Servizi, Dott.sa Sara Balzarotti, delle variazioni e di ogni altro elemento utile;

Richiamato l'art. 239, c.1, lettera b), n. 2 del D. Lgs. n. 267/2000,

Esaminata la proposta di delibera di Consiglio di variazione per assestamento generale del Bilancio 2021 trasmessa dal Servizio Finanziario ai sensi dell'art.175, comma 4, del D.lgs. n.267/2000 in data 20.07.2021 con la quale viene disposto:

- 1) di apportare al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell'art.175, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 analiticamente indicate nell'allegato della proposta di delibera;
- 2) che con la presente variazione di bilancio viene applicato il risultato di amministrazione risultante dal rendiconto 2020, per l'importo di € 645.692,21, così suddiviso nelle seguenti componenti:

Fondi accantonati		€ 0,00
Fondi vincolati	€	25.819,80
Fondi destinati a investimenti	€	45.000,00
Fondi liberi	€	574.872,41
TOTALE	€	645.692,21

Accertato che il Comune di Vittuone può legittimamente applicare il risultato di amministrazione in quanto:

- a) è attestata, come istruttoria sopra indicata, la congruità dei fondi accantonati nel risultato di amministrazione 2020;
- b) vengono rispettati i criteri gradualisti di applicazione dell'art. 187 TUEL;
- c) non si è in presenza di situazioni di utilizzo di cassa vincolata ex art. 195 TUEL e di anticipazione di tesoreria ex art. 222 TUEL;

Verificato inoltre che l'applicazione del risultato di amministrazione, pur riducendo la disponibilità di cassa, non ne comporta squilibri in quanto l'attuale disponibilità del fondo cassa, unitamente ai flussi di cassa previsti nel bilancio, compresa l'attuale variazione, risulta sostenibile nel tempo;

Vista pertanto la variazione di assestamento generale di bilancio, predisposta in base alle richieste formulate dai responsabili, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di cassa), al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio, riportate negli allegati:

All. 1) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 -competenza e cassa;

All. 2) Riepilogo per titoli variazione di bilancio di previsione finanziario 2021-2023 – competenza e cassa;

All. 3) Quadro di controllo degli equilibri;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione delle variazioni sopra citate, ai sensi dell'art. 175 comma 8 e dell'art. 193 del D. Lgs. 267/2000;

Evidenziato che il bilancio di previsione, a seguito della citata variazione, pareggia nel seguente modo:

	ENTRATE COMPETENZA	USCITE COMPETENZA	ENTRATE CASSA	USCITE CASSA
2021	13.069.286,7	13.069.286,73	16.976.937,64	15.610.065,28
2022	9.448.450,00	9.448.450,00		
2023	8.860.850,0	8.860.850,00		

Accertato che con le variazioni sopra descritte risultano rispettati i seguenti requisiti:

- di legittimità in quanto non contrastano con le disposizioni dettate dalle leggi in materia di bilanci degli enti pubblici;
- di congruità in quanto sono correttamente inseriti nell'ambito dello schema di bilancio;
- di coerenza in quanto sono compatibili con i programmi ed i progetti stabiliti con il bilancio di previsione;
- di attendibilità in quanto si basano su elementi certi nel loro verificarsi e con valori certi;

Accertato, altresì, che con le variazioni di cui sopra risulta rispettato l'equilibrio finanziario del Comune.

Considerato che la normativa di riferimento e più precisamente l'articolo 193 del TUEL prevede che:

1) gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal TUEL, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, c.6

2) con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

e) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".

Visti:

la relazione del Dirigente del Servizio Finanziario di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi relativo alla salvaguardia degli equilibri di bilancio predisposto ai sensi dell'art.193 D.Lgs.267/2000 da cui risulta:

il permanere degli equilibri di bilancio per cui non necessita di deliberare misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;

lo stato di attuazione dei programmi in ragione dell'entità degli impegni di spesa rispetto agli stanziamenti previsti in bilancio e degli accertamenti delle entrate rispetto alle voci in entrata;

Il parere del Dirigente del Settore Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.18/08/2000 n.267;

#### CONSIDERATO CHE:

- a) Le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell'attendibilità e della veridicità delle previsioni;
- b) Le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;

Visti:

Il D.Lgs.n.267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011;

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Revisore dei Conti

#### ESPRIME

Parere FAVOREVOLE alla variazione apportata al Bilancio di Previsione 2021/2023, quale variazione di assestamento generale, così come sottoposte al controllo;

Parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione da sottoporre al prossimo Consiglio Comunale in quanto coerente con quanto previsto dall'art. 193 citato, rilevando altresì che permangono gli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione di cassa, tali da assicurare il pareggio economico-finanziario.

Vittuone, 21 luglio 2021



